



Notizie Utili 29

Sentenza n. 11635 del 4/5/2021 Impiego pubblico - recesso per scarso rendimento e assenteismo – vincolo fiduciario – rigetto ricorso

Per la Cassazione anche il dipendente pubblico può perdere il posto per scarso rendimento e assenteismo laddove il lavoratore risulta incapace di adempiere in modo adeguato gli obblighi di servizio, mentre il contratto collettivo applicabile al comparto punisce l'esigua produttività per negligenza. E' pertanto *legittimo il recesso del datore di lavoro per scarso rendimento quando il provvedimento espulsivo risulta giustificato laddove, venendo meno il rapporto di fiducia, si verifica un'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di servizio e quanto effettivamente realizzato dall'addetto nel periodo di riferimento, tenendo conto della media di attività tra i vari dipendenti. E ciò indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che a sua volta si pone come specie della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo 1453 c.c. e seguenti. Nel caso di specie i singoli fatti, valutati singolarmente, non erano stati ritenuti di gravità tale da ledere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, tuttavia, il risultato finale è stato di una gravità tale da portare alla sanzione espulsiva per via del «protrarsi di una prestazione insufficientemente produttiva».*

Parere n.38420-P-8/6/2021 sul titolo giustificativo dell'assenza dal servizio per somministrazione del vaccino anti Covid-19

Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell'assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

Licenziamento disciplinare, il patteggiamento incide nel processo lavoro

Il patteggiamento ha efficacia di giudicato e influisce sull'esito del processo del lavoro nei confronti del dipendente assenteista, e conferma quindi la legittimità del licenziamento disciplinare. È quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 20560 del 19 luglio 2021.

I fatti processuali riguardano il licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente che, unitamente ad altri colleghi, [attestava falsamente](#) la propria presenza in ufficio grazie all'abusivo (e reciproco) utilizzo del badge.

Sospensione servizio e retribuzione alla lavoratrice inidonea e no vax

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 18441 del 2021, ha stabilito che è legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione applicata alla lavoratrice, divenuta inidonea alle mansioni, che rifiuta la [vaccinazione](#) anti-covid, per tale motivo il Giudice ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.

Tribunale di Modena: sospensione senza retribuzione personale sanitario non vax

Con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena ha affermato la piena legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il CoViD -19. Ciò era avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021.

Il Tribunale ha osservato che, ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, l'imprenditore è garante della salute e della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere



COORDINAMENTO TERRITORIALE

determinate mansioni. Di qui (art. 41) la valutazione del medico competente di idoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l'attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili, di qui (art. 42) una prima valutazione del datore, a seguito della comunicazione del medico, circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi. Verificata l'impossibilità, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

Whistleblower, servono maggiori tutele per il segnalante

L'identità dei whistleblower è protetta da uno specifico regime di garanzia e riservatezza previsto dalla normativa di settore per la particolare delicatezza delle informazioni trattate e per gli elevati rischi di ritorsioni e discriminazioni nel contesto lavorativo. In tale quadro, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, assicurandone l'integrità e la sicurezza. È quanto ribadito dal Garante della privacy che ha sanzionato un datore di lavoro (per 40 mila euro) e il fornitore dell'applicativo (per 20 mila euro) per la violazione delle regole sulla protezione dei dati personali, a seguito di attività ispettive svolte sugli applicativi usati per le segnalazioni di illeciti (whistleblowing).

Negato l'infortunio in itinere se il lavoratore effettua una deviazione per motivi personali

In tema di infortunio *in itinere*, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che va esclusa la copertura assicurativa per l'infortunio occorso lungo un tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro dovuto a scelte per ragioni personali, estranee all'attività lavorativa ed esulanti la "normalità" del percorso casa-lavoro.

Consiglio di Stato: che valore hanno le FAQ delle Amministrazioni pubbliche?

Con sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021, la prima sezione del Consiglio di Stato ha fornito il proprio parere sull'uso che le Amministrazioni Pubbliche fanno delle FAQ (Frequently Asked Questions). Queste ultime, sempre più spesso, si trovano nei siti delle Pubbliche Amministrazioni ove, senza alcuna firma e senza altri riferimenti, forniscono indicazioni su temi particolarmente importanti.

Il Consiglio di Stato osserva che:

- A) le FAQ sono sconosciute all'ordinamento giuridico;
- B) non possono essere, in alcun modo, equiparate a circolari o pareri scritti, in quanto non c'è la firma dei responsabili o dei curatori e non costituiscono obbligo nemmeno per le amministrazioni che le hanno emesse.

Se un utente, tuttavia, ha adottato un comportamento seguendo le indicazioni della FAQ emessa da una amministrazione e presente, al momento della presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, l'amministrazione ha il dovere di ottemperarvi: ovviamente, sarebbe opportuno fotografare le FAQ nel momento in cui le si utilizzano, atteso che, sovente, le Amministrazioni le cambiano.

Scuola, dal Consiglio dei Ministri via libera alle misure per la riapertura in presenza. Ok da Regioni e Enti locali al Piano operativo per le scuole

Via libera, ieri, in Consiglio dei Ministri, al pacchetto di norme per la riapertura della scuola in presenza. **Dal green pass per i docenti, all'uso della mascherina, alle regole per il distanziamento**, il decreto approvato dal governo individua le principali misure per il rientro in aula, che saranno accompagnate da un apposito **Piano operativo predisposto dal Ministero dell'Istruzione**. Il Piano ha avuto, sempre ieri, l'ok di Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata, e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico **Protocollo di sicurezza per il settore scuola**.

"Il Ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre - chiarisce il Ministro **Patrizio Bianchi** -. **Da febbraio abbiamo sempre guardato a questo obiettivo** e ci siamo impegnati costantemente per



COORDINAMENTO TERRITORIALE

raggiungerlo, in collaborazione anche con le Regioni e gli Enti locali, che ringrazio. **Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza** - prosegue Bianchi - **compresi 270 milioni per l'edilizia scolastica leggera e l'affitto di spazi ulteriori per la didattica.** Fondi che distribuiremo, per la prima volta, tenendo conto **in via prioritaria** della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose”.

Le decisioni del governo

Il decreto legge approvato oggi prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 **l'attività scolastica e didattica** della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado **dovrà essere svolta in presenza.** La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente **nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche** o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato.

Restano il metro di distanza e l'uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l'obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di questi dispositivi. **Resta ferma, come lo scorso anno, l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.**

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il **Green pass**, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. **Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

Il Ministro Patrizio Bianchi ricorda che “il mondo della scuola è quello che ha reagito di più e più prontamente all'appello alla vaccinazione” e ringrazia “l'85% del personale scolastico che si è vaccinato”.

La somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale anch'esso dotato di Green pass che indossi dispositivi di protezione delle vie respiratorie. **Si prevede inoltre una maggiore tutela legale** per il personale scolastico che, nell'adempimento dei doveri d'ufficio, debba trovare soluzione a problemi tecnico scientifici di particolare difficoltà.

Il Piano scuola

Le scuole riceveranno un apposito **Piano operativo predisposto dal Ministero**, approvato ieri in Conferenza Unificata, insieme ad un **Protocollo di sicurezza** dedicato al settore scolastico. Somministrazione dei pasti, cura degli ambienti, la conferma della figura del referente Covid, le regole relative all'educazione fisica, all'utilizzo delle palestre, alle assemblee studentesche, a studentesse e studenti con disabilità sono alcuni dei temi toccati dal **Piano che consente alle scuole di organizzare le loro attività per il prossimo anno** e tiene conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico dello scorso 12 luglio

Concorso REGIONE VENETO Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 23-07-2021

| | |
|-----------|---|
| Tipologia | Concorso |
| Posti | 50 |
| Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 23-07-2021 |
| Sintesi: | <i>REGIONE VENETO CONCORSO (Scad. 23-08-2021) Concorsi pubblici, per soli esami, per complessivi cinquanta posti di categoria B, C e D, a tempo pieno ed indeterminato. ...</i> |
| Ente: | REGIONE VENETO |
| Regione: | VENETO |



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Provincia: VICENZA
Comune: VICENZA
Data di pubblicazione: 23-07-2021
Data Scadenza bando: 23-08-2021

RETTIFICA MINISTERO DELLA SALUTE Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 27-07-2021

Tipologia: RETTIFICA
Posti: 32
Fonte: [Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 27-07-2021](#)
MINISTERO DELLA SALUTE RETTIFICA (Scad. 26-08-2021) Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico, varie discipline, a tempo determinato, per gli uffici periferici ...
Sintesi:
Ente: *MINISTERO DELLA SALUTE*
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di pubblicazione: 27-07-2021
Data Scadenza bando: 26-08-2021